



CITTÀ DI GIOVINAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA A SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO- ECONOMICO

Approvato in Consiglio Comunale il 29/04/2020 con delibera n.12

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e s.m.i., disciplina le modalità ed i criteri per l'erogazione di sussidi di natura economica, di competenza del servizio sociale, come definiti dalla Legge n. 328/2000, così come stabilito dalla Regione Puglia Legge n. 19/2006 "Disciplina del sistema integrato dei Servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" e secondo il Regolamento regionale attuativo n. 4/2007 e s.m.i.

2. Il presente Regolamento si applica alla sola città di Giovinazzo con riferimento ai propri stanziamenti di bilancio e non interferisce con ulteriori disposizioni del Piano Sociale di Zona dell'Ambito Molfetta - Giovinazzo.

Art. 2 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'assistenza economica è uno dei servizi di base, le cui prestazioni limitate nel tempo, si concretizzano nell'erogazione dei contributi economici o di altre forme di assistenza indiretta atti a soddisfare esigenze normali ed imprevedibili del vivere quotidiano.

Detto servizio non deve essere ritenuto come l'unica modalità di intervento, ma deve essere attivato contemporaneamente ad altri interventi di sostegno coordinati con l'intera rete di servizi socio-assistenziali compatibili, istituiti dal Comune per mettere in condizioni il cittadino di fronteggiare ogni situazione di difficoltà.

L'assistenza economica dovrà sempre assicurare parità di trattamento negli interventi a parità di bisogni, nel rispetto del progetto di vita della persona, compatibilmente con le risorse esistenti e con l'adeguatezza delle stesse al bisogno rilevato. Nello sviluppo di progetti individuali dovranno essere sollecitate e promosse, per quanto possibile, le responsabilità e le capacità anche residue al fine di valorizzare l'autonomia della persona e della famiglia interessata.

L'erogazione del contributo economico non ha carattere risolutivo ma è orientata ad affrontare almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare e finalizzata a:

- a) prevenire, rimuovere e ridurre, anche in collaborazione con altri servizi e risorse territoriali, le cause di ordine economico, sociale, ambientale e culturale che possono limitare l'inclusione sociale e determinare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita;
- b) concorrere al superamento dello stato di indigenza, promuovendo l'autosufficienza ed evitando il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale;
- c) mantenimento delle persone nel proprio contesto di vita e sociale considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzanti come misure di emergenza ed eccezionalità;
- d) attuare, attraverso il Sistema integrato degli interventi sociali e sociosanitari, prestazioni ed interventi sociali e sociosanitari caratterizzati da flessibilità, personalizzazione e valutazione multidisciplinare del bisogno.

Art. 3
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Sono destinatari dei sussidi di natura economica:

I cittadini e le famiglie di Stati membri dell'Unione Europea residenti nel territorio di Giovinazzo, i cittadini stranieri e gli apolidi residenti (come individuati nella normativa nazionale e regionale vigente al momento dell'accesso al servizio, nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalità e nei limiti definiti dalla legge regionale che disciplina il sistema integrato delle prestazioni) che si trovino sotto la soglia di povertà accertata e di grave disagio sociale, causata dalle seguenti condizioni elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) incapacità totale e parziale di provvedere ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia per sopraggiunta inabilità;
- b) condizioni di precarietà economica per il perseverare della disoccupazione;
- c) difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- d) assenza di supporto parentale o con famiglie di origine impossibilitate al loro sostentamento;
- e) nuclei familiari composti da genitori detenuti o ex detenuti con minori a carico;
- f) nuclei familiari composti da tossicodipendenti o ex tossicodipendenti con minori a carico;
- g) nuclei mono parentali con minori a carico.

2. Lo stato di disagio socio-economico è accertato mediante l'I.S.E.E. in corso di validità e le indagini condotte dal Servizio Sociale Professionale, secondo i criteri stabiliti nelle Tabelle allegate.

ART. 4
TIPOLOGIE DI INTERVENTI

1. Le forme di intervento economico si articolano in:

- a) Assistenza economica per disagio socio-economico;
- b) Assistenza economica alle spese farmaceutiche e alle prestazioni sanitarie;
- c) Servizio Civico.

2. Coloro che svolgono Servizio Civico o progetti attivati dal Comune o dall'Ambito o che siano destinatari di altri interventi di inclusione sociale o di sostegno al reddito (ad esempio Reddito di dignità e Reddito di cittadinanza) non possono accedere alle prestazioni di cui al comma 1 lettera a) e lettera b) del presente articolo, salvo particolari e motivate esigenze di estrema necessità accertate dal Servizio Sociale Professionale e documentate con apposita relazione.

TITOLO II
CONTRIBUTI PER DISAGIO SOCIO-ECONOMICO E PER SPESE FARMACEUTICHE E
PRESTAZIONI SANITARIE

Art. 5

CONTRIBUTI PER DISAGIO SOCIO-ECONOMICO - NATURA E FINALITÀ

1. Il Comune garantisce interventi economici per persone o nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 accertate dal Servizio Sociale Professionale.
2. La prestazione economica va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente deve debitamente documentare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
3. L'erogazione di tale contributo può essere concessa due volte nel corso dell'anno solare con una distanza temporale non inferiore a sei mesi dalla precedente erogazione fatte salve situazioni di comprovata emergenza accertate dal Servizio Sociale Professionale.
4. Le istanze di accesso alla prestazione dovranno essere prodotte come indicato dal successivo art. 7.
5. L'istruttoria relativa alle situazioni di emergenza, previste nel presente articolo, verrà effettuata sulla base dei criteri previsti dalle allegare tabelle.
6. L'importo del contributo da erogare è determinato sulla base delle tabelle allegare al presente regolamento comunale.
7. È fatta salva l'erogazione di contributi "una tantum" fino ad un importo massimo di euro 2.000,00 in casi di disagio socio economico estremo e che necessita di interventi indifferibili, accertato dal Servizio Sociale Professionale con apposita relazione.

Art. 6

CONTRIBUTI PER SPESE FARMACEUTICHE E PRESTAZIONI SANITARIE - NATURA E
FINALITÀ

1. L'assistenza economica, il cui costo non è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale, e le prestazioni sanitarie specialistiche sono interventi che tendono a garantire il diritto alla salute delle persone in condizioni economiche disagiate. Alla richiesta, da inoltrare secondo le modalità stabilite dall'art. 7, vanno allegare le ricevute di pagamento delle prestazioni medico sanitarie sostenute (a titolo esemplificativo: farmaci di fascia "C", lenti, cure ortodontiche, particolari esami clinici, protesi e ausili tecnici, ecc.).
2. L'importo da erogare q pari al 70% della spesa sostenuta e, comunque, non potrà superare la somma di Euro 300,00.
3. Il richiedente ha l'obbligo di allegare all'istanza copia della documentazione della spesa.

4. L'erogazione di tale contributo può essere concessa due volte nel corso dell'anno solare con una distanza temporale non inferiore a sei mesi dalla precedente erogazione fatte salve situazioni di comprovata emergenza accertate dal Servizio Sociale Professionale.

5. Sono esclusi dal contributo i soggetti percettori di reddito imponibile IRPEF che, per le medesime spese, usufruiscono della detrazione fiscale prevista dalla normativa tributaria vigente.

Art. 7

CRITERI PER L'ACCESSO ALL'ASSISTENZA ECONOMICA

1. L'accessibilità dei soggetti richiedenti alle prestazioni assistenziali di cui al presente Regolamento, è determinata dall'esistenza delle condizioni di bisogno per la cui valutazione sono stati formulati alcuni criteri guida, riportati nelle Tabelle allegate al presente Regolamento. Il criterio di accesso alle prestazioni sarà il modello I.S.E.E. in corso di validità ovvero I.S.E.E. corrente che non dovrà superare € 6.000,00. Tale definizione si intende valida ogni qual volta ricorre la parola I.S.E.E. Il presente tetto (€ 6.000,00) sarà rivalutato annualmente dalla giunta comunale sulla base degli aggiornamenti ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Saranno accettate richieste di utenti con I.S.E.E. oltre 6.000,00 solo in caso di interventi straordinari, urgenti e indifferibili valutati di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale e debitamente documentate.

2. I criteri costituiscono un riferimento per il Servizio Sociale Professionale, che valuta i singoli casi ai fini dell'accesso alle prestazioni.

3. L'erogazione del contributo avviene nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti nell'apposito capitolo di bilancio.

TITOLO III

SERVIZIO CIVICO

ART. 8

NATURA E FINALITÀ

1. Attraverso il Servizio Civico il Comune attiva lo svolgimento, sul territorio comunale, di servizi di pubblico interesse e di pubblica utilità esercitati in forma volontaria e flessibile.

2. Il Servizio civico è attivato per raggiungere le seguenti finalità:

- a) fornire una risposta concreta alle esigenze del cittadino di ricoprire un ruolo attivo nella collettività, di valorizzarne la dignità personale, di favorire la sua integrazione sociale e di promuovere il mantenimento ed il potenziamento delle capacità personali;
- b) perseguire obiettivi di contrasto alle povertà e di reinserimento sociale di persone che versino in stato di difficoltà economica;

c) fornire una forma di assistenza, alternativa alla mera erogazione di provvidenze economiche, rivolta prioritariamente a coloro che siano privi di occupazione, che abbiano perso il lavoro, che non siano più in età lavorativa o che siano privi di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici o privati.

d) Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortuni.

ART. 9 INCLUSIONE SOCIALE

1. Sarà garantita la parità di trattamento a tutti i cittadini senza differenza di genere. I beneficiari, portatori di forme di invalidità, svolgeranno attività di volontariato compatibili alla loro condizione fisica.

2. Il Servizio Civico promuove la vita di relazione, l'integrazione sociale delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Potranno accedervi anche i soggetti diversamente abili previa acquisizione di certificazione medica attestante la compatibilità con le attività previste dal Servizio Civico. Il servizio sociale professionale effettuerà approfondimenti sull'opportunità dell'attività da affidare al diversamente abile in graduatoria.

Art. 10 TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ

1. I cittadini ammessi al Servizio Civico potranno svolgere servizi di utilità collettiva a favore della città non qualificabili come prestazioni di lavoro ma come attività di volontariato nei seguenti ambiti:

- a) servizio di vigilanza presso immobili comunali, parchi, giardini, piazze, biblioteca comunale, impianti sportivi, strutture pubbliche, nonché, nei confronti degli alunni in prossimità delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado;
- b) servizio di pulizia di strutture pubbliche (biblioteca comunale, impianti sportivi, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, etc.);
- c) accompagnamento sugli scuolabus e attività di aiuto ai soggetti svantaggiati ed in situazione di bisogno assistenziale (portatori di disabilità, minori, anziani, etc.);
- d) ogni altra attività che l'Amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle esigenze del territorio e della comunità.

2. Tali attività non rappresentano alcuna forma di lavoro subordinato e flessibile.

Art. 11 DESTINATARI E MODALITÀ DI ACCESSO

1. Possono accedere al Servizio Civico comunale i soggetti di cui all'art. 2 che versino in precarie condizioni socio-economiche e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di Giovinazzo da almeno un anno fatta eccezione per coloro i quali abbiano maturato nell'ultimo quinquennio, tre anni di residenza sul territorio.
- b) indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. - D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i) in corso di validità , non superiore a € 15.000,00;
- c) età compresa tra il18° ed il 75° anno.

2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della pubblicazione del bando pubblico.

3. I singoli componenti del nucleo familiare del beneficiario dell'intervento non possono usufruire contemporaneamente di alcun altra forma di sussidio da parte del Comune salvo casi particolari accertati dal Servizio Sociale Professionale e documentati da apposita relazione. Non possono essere beneficiari del Servizio Civico coloro che siano destinatari di altri interventi di inclusione sociale o di sostegno al reddito (per es. Reddito di Cittadinanza, Reddito di Dignità) così come previsto dall'art. 3 punto 2.

4. Non sono ammesse domande provenienti da più componenti lo stesso nucleo familiare.

5. La graduatoria stilata secondo l'ordine crescente di I.S.E.E., è approvata entro trenta giorni dal termine ultimo di presentazione delle istanze, con determinazione del Dirigente del Servizio competente ed ha una durata massima di un anno solare dalla sua approvazione.

6. Ad ogni beneficiario sarà corrisposto un sussidio economico pari ad € 10,00 (dieci) per 4 ore giornaliere, previa acquisizione delle attestazioni di regolare svolgimento dell'attività volontaria svolta. Il servizio di volontariato potrà essere svolto da uno stesso soggetto per un periodo massimo di 9 (nove) mesi nell'arco di un anno.

7. Il contributo socio-assistenziale è erogato con cadenza mensile, in rapporto al numero dei giorni in cui il volontario svolge l'attività di utilità collettiva e può essere revocato in qualunque momento qualora si accerti che l'attività affidata non è eseguita con efficienza, puntualità e rispetto delle regole.

8. I cittadini che prestano il Servizio Civico sono assicurati per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicurativa, con oneri a carico del Comune.

Art. 12

RINUNCIA E RECESSO

1. In caso di rinuncia, il volontario del servizio civico deve necessariamente presentare comunicazione scritta e si procederà con lo scorrimento della graduatoria sino ad esaurimento della stessa.

2. Per motivi organizzativi il volontario è tenuto a comunicare la sua assenza almeno 24 ore prima, esclusi i casi di malattia che dovranno comunque essere tempestivamente comunicati.

3. Nel caso di ingiustificata mancata comunicazione per un periodo superiore a tre giorni, il servizio civico è considerato interrotto ed il volontario è, a tutti gli effetti, ritenuto rinunciatario con esclusione dalla graduatoria per l'intero periodo di validità della stessa.

4. Sia il Comune che l'utente possono, per giustificati motivi, recedere dall'accordo con semplice comunicazione scritta.

TITOLO IV NORME GENERALI SULL'ISTRUTTORIA E SUI CONTROLLI

Art. 13 PROCEDURA E ISTRUTTORIA

1. I soggetti che versano nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, che intendano usufruire degli interventi economici di cui agli articoli 4 e 5, dovranno presentare istanza di accesso presso il Segretariato Sociale.

2. L'istanza deve essere presentata per iscritto su apposito modulo, disponibile presso il Segretariato Sociale, allegando l'attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare, in corso di validità. In caso di situazioni economiche e familiari modificate nel corso dell'anno si terrà conto dell'ISEE corrente all'uopo predisposto.

3. All'istanza deve essere allegata copia del documento di riconoscimento, codice fiscale, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la condizione di disagio economico che giustifica la richiesta di intervento nonché ogni altra documentazione che l'utente ritenga utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

4. Il Segretariato Sociale può chiedere la presentazione di ulteriore documentazione utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda (es.: ricevute delle utenze, certificazioni sanitarie, ecc...).

5. All'atto della presentazione dell'istanza l'utente è informato, come precisato in calce all'istanza stessa, che in caso di dichiarazioni mendaci è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del Codice Penale e che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

6. L'istruttoria, la valutazione e la proposta d'intervento per l'erogazione di prestazioni assistenziali di natura economica sono affidate al Servizio Sociale Professionale che, dopo approfondita indagine sociale, produrrà per iscritto la valutazione e la proposta dell'intervento, determinando l'importo del sussidio da erogare, secondo i criteri riportati nelle tabelle allegate al presente Regolamento.

7. All'occorrenza per ulteriori informazioni e indagini, sarà richiesta la collaborazione di altri uffici della Pubblica Amministrazione.

8. Le istanze di sussidio saranno istruite in ordine cronologico di presentazione, salvo il caso di proroga interventi già in corso, ovvero di particolare urgenza riveniente da precario e notorio stato di disagio socio - economico, ovvero sia segnalato da organi di polizia, associazioni di volontariato o altri servizi pubblici.

9. La proposta d'intervento economico, dell'assistente sociale, sarà trasmessa al responsabile del servizio il quale, accertata la conformità al presente regolamento, predispone la determina di approvazione dell'intervento.

10. La fase istruttoria di cui al presente articolo dovrà essere presa in considerazione dagli uffici in base alla disponibilità finanziaria.

11. L'esito dell'istruttoria è, in ogni caso, comunicato con lettera al richiedente.

Art. 14

VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Comune effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, confrontandole con le banche dati a disposizione dell'Ente, con quelle in possesso dal sistema informatico del Ministero delle Finanze e con le informazioni di altri Enti erogatori di prestazioni assistenziali e previdenziali avvalendosi anche del controllo da parte della Guardia di Finanza.

2. Il Comune, con l'ausilio della Polizia locale, effettua controlli a campione sulla presenza giornaliera dei prestatori di servizio civico.

Art. 15

RISERVATEZZA, VERIFICA E CONTROLLI

Tutti i dati dei quali il Comune entrerà in possesso nell'ambito delle attività previste nel presente Regolamento, saranno trattati nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni.

ART. 16

AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITAMENTE EROGATI

1. I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato e in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del codice penale relativo alle false dichiarazioni.

2. Laddove venga accertata la decadenza dei requisiti per l'accesso agli interventi di sostegno economico e al Servizio Civico, si sospenderà l'erogazione del beneficio e se ne darà comunicazione all'interessato.

ART. 17
LIMITI ALLA EROGAZIONE

I contributi e tutte le forme di assistenza di cui al presente Regolamento saranno erogati nei limiti dei fondi di bilancio stanziati nell'anno solare di riferimento.

TITOLO V
NORME FINALI

ART. 18
ESECUTIVITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore nei modi e nei termini previsti dalla Legge e dallo Statuto comunale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
AL FINE DELLA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

TABELLA A - SITUAZIONE FAMILIARE - FINO AD UN MASSIMO DI 20 PUNTI

SITUAZIONE FAMILIARE	PUNTI
- Coppia coniugale	3
- Persona sola	4
- Minore a carico	5
- Ogni maggiorenne disoccupato convivente	3
- Ciascuna persona disabile presente nel nucleo	5

TABELLA B - SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA - FINO AD UN MASSIMO DI 30 PUNTI

SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA	PUNTI
- Assenza di rete familiare/associazioni di volontariato, emarginazione sociale (es. anziano solo, disabile solo, senza fissa dimora)	6
- Situazione sanitaria	5
- Abitazione in locazione (no abitazione popolare)	4
- Presenza di un mutuo	3
- Stato di disoccupazione	4
- Stato di morosità di utenze	5
- Abitazione misera ed angusta	3

RELAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - FINO AD UN MASSIMO DI 50
PUNTI

RELAZIONE SERVIZIO SOCIALE	PUNTI
- Disagio socio-economico I.S.E.E. da 0 a 1.500 € I.S.E.E. da 1501 a 3.000 € I.S.E.E. da 3.001 a 4.500 € I.S.E.E. da 4.501 a 6.000 €	4 3 2 1
- Disagio socio-economico grave	da 11 a 20
- Servizi, prestazioni ed interventi comunali o attivati da altri servizi specialistici (DSM, SERD., NPIA, DSS 1, Regione)	da 0 a 20
- Procedimento giudiziario in corso	da 0 a 10

PUNTEGGIO ASSEGNATO	IMPORTO ECONOMICO CORRISPONTO
0-20	€ 150,00
21-30	€ 200,00
31-40	€ 250,00
41-50	€ 300,00
51-60	€ 350,00
61-70	€ 400,00
71-80	€ 450,00
81-90	€ 500,00
91-100	Fino ad € 600,00